

Il codice stabilisce che, nel far riferimento allo stato di salute delle persone, chi fa ricerca debba astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad un determinato soggetto identificato o identificabile.

Inoltre, la sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul ruolo svolto o sulla loro vita pubblica.

Nonostante alcuni timori manifestati prima dell'entrata in vigore del codice circa le conseguenze sull'attività degli storici e più, in generale, sulle funzionalità degli archivi, ad un anno dalla sua pubblicazione non è emerso alcun contenzioso sull'argomento, confermandosi così l'opportunità e la correttezza operata dal legislatore con tale scelta.

# Associazioni, movimenti politici e partiti

## 28

### Trattamento dei dati e realtà associative

La materia associativa, interessata da significative modifiche normative introdotte dall'art. 8 del d.lg. n. 467/2001 — che ha novellato, in relazione al trattamento dei dati sensibili, l'art. 22 della legge n. 675/1996, da un lato introducendovi, *ex novo*, il comma 1-*ter* e, dall'altro, modificandone il comma 4 — è stata altresì oggetto di attenzione da parte del Garante in alcune delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili recentemente rinnovate, ed in particolare nell'autorizzazione n. 3/2002.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel corso del 2001, si è intervenuti sia a tutela del diritto all'informativa ai sensi dell'art. 10 della l. n. 675/1996, sia al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'interessato sanciti dall'art. 13 della medesima legge.

Per ciò che concerne il diritto dell'interessato all'informativa di cui al citato art. 10, l'Autorità — in virtù dell'art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 — ha applicato una sanzione amministrativa nei confronti di circoli privati e associazioni che, come riscontrato a seguito di controlli effettuati dalle forze di polizia, non fornivano la suddetta informativa agli aspiranti soci, in occasione della raccolta di loro dati personali (*Prov. ti* 28 settembre 2001).

Un altro provvedimento è intervenuto nel caso di un tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) che, inizialmente, aveva fornito solo parzialmente riscontro alle richieste da questi presentate ai sensi dell'art. 13 della l. n. 675/1996. A seguito dell'intervento, la Federazione ha provveduto ad informare l'interessato delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali e ha dato comunicazione, anche in senso negativo, relativamente all'esistenza di altri dati personali, del loro contenuto e della loro origine (*Prov. ti* 28 novembre 2001, in *Bollettino* n. 23, p. 55).

In altra occasione, infine, a fronte di analoghe richieste rivolte nei confronti dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro da una persona destinataria di una pubblicazione promozionale relativa ad una manifestazione promossa dall'Associazione medesima, l'Autorità, preso atto delle attestazioni dell'associazione di non detenere dati relativi alla persona interessata nell'archivio soci, ha dichiarato il non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 (*Prov. ti* 24 gennaio 2002, in *Bollettino* n. 24, p. 31).

## 29

## L'uso di dati per finalità politico-elettorali

Lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel corso del 2001 ha determinato numerosi interventi dell'Autorità in materia di trattamento di dati personali, su parte dei quali si è già ampiamente soffermata la precedente relazione annuale (v. *Relazione 2000*, p. 42). Basti richiamare, in particolare, i provvedimenti aventi carattere generale del 7 febbraio 2001 (*G.U.* 13 febbraio 2001, n. 36 e *Bollettino* n. 17, p. 7) — con il quale si sono esonerati fino al 30 giugno 2001 partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori di liste e di candidati dall'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 — e del 7 marzo 2001 (in *Bollettino* n. 18, p. 24) — con il quale il Garante ha segnalato a partiti e movimenti politici i principi ai quali ispirare i trattamenti dei dati personali nel corso della campagna elettorale, al fine di renderli armonici con la disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996.

Entrambi i menzionati provvedimenti, il 9 maggio 2001, sono stati altresì comunicati all'Adusbef che aveva previamente interpellato il Garante in ragione delle numerose segnalazioni di cittadini indirizzate all'associazione, riguardanti il trattamento dei loro dati personali per finalità di propaganda elettorale.

Per altro verso, numerosi cittadini hanno fatto ricorso al Garante lamentando le diverse modalità utilizzate per l'invio di messaggi di propaganda elettorale: oltre alle tradizionali comunicazioni cartacee, infatti, si è avuto un ampio impiego di messaggi inviati sulle utenze telefoniche mobili degli abbonati (*sms*) e di messaggi inviati tramite internet (v. *Relazione 2000*, p. 43, relativamente al *Prov.* 11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

In particolare, rispetto all'invio di una missiva avente contenuto propagandistico il Garante, considerando l'attestazione fornita dal titolare del trattamento, secondo il quale i dati personali erano stati ricavati da elenchi ufficiali, tra i quali la guida telefonica, e prendendo atto dell'adesione dello stesso alla richiesta dell'interessato di non vedere comunque più utilizzati i propri dati, ha dichiarato — ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 — non luogo a provvedere sul ricorso (*Prov.* 10 ottobre 2001, in *Bollettino* n. 22, p. 54).

Ad identica conclusione si è giunti in altra circostanza, nella quale il messaggio propagandistico era pervenuto tramite *sms* sull'utenza telefonica mobile dell'interessato, muovendo dalla considerazione che il beneficiario dei messaggi promozionali si era rivolto ad una società che aveva previamente raccolto il consenso dei destinatari rispetto a questa tipologia di comunicazione promozionale (*Prov.* 20 giugno 2001, in *Bollettino* n. 21, p. 39). Alla società è stata peraltro applicata, con distinto provvedimento, una sanzione amministrativa pecuniaria per mancata risposta al Garante alla richiesta di informazioni *ex art.* 32, comma 1, della legge n. 675/1996, formulata nel quadro di un procedimento successivo alla decisione adottata sul predetto ricorso.

# 30

## Condomini

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nel contesto condominiale, il Garante ha riconosciuto che l'affissione dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale nella bacheca posta nello spazio di accesso comune ad uno stabile integra una modalità di trattamento dei dati personali che, in linea di massima, è lecita; tuttavia, in un caso di specie, un avviso così pubblicato conteneva anche un riferimento specifico ad un'asserita morosità dell'interessato (conoscibile, in tal modo, anche da terzi estranei al condominio), mentre sarebbe stato più appropriato inserire, in tale avviso, le sole informazioni necessarie per un'efficace comunicazione dell'evento (la convocazione dell'assemblea condominiale). Un approfondimento nel merito delle singole questioni, con eventuale indicazione delle informazioni relative allo stato di morosità, sarebbe stato possibile, infatti, anche attraverso l'invio di documenti ai singoli aventi diritto, oppure differendone la trattazione alla discussione comune (*Prov. 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 7*).

In altro caso, preso atto dell'adesione dell'amministratore del condominio alle richieste dell'interessato, volte a far venir meno la divulgazione dell'identità dei presunti condomini morosi, il cui elenco era depositato in un cassetto della portineria, è stato disposto non luogo a provvedere sul ricorso a seguito del ritiro del menzionato elenco (*Prov. 17 maggio 2001, in Bollettino n. 20, p. 11*).

In altre fattispecie, attraverso il ricorso all'Autorità il condomino ha ottenuto soddisfazione rispetto alle richieste precedentemente avanzate e inizialmente disattese dal titolare del trattamento: in un caso, esse miravano a conoscere l'origine — poi individuata nel presidente della cooperativa costruttrice dello stabile, — dei dati personali contenuti in una convocazione di assemblea di condominio (*Prov. 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, p. 25*); in altro caso, invece, esse miravano a conoscere quali dati fossero detenuti dal titolare (*Prov. 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, p. 132*).

# Attività forense, investigazione privata e liberi professionisti.

## 31

### Liberi professionisti e albi professionali

L'Autorità è stata sollecitata nuovamente ad esprimersi su questioni afferenti il regime di pubblicità degli albi professionali e degli atti connessi allo *status* di iscritto all'albo e, in un provvedimento emesso in relazione all'albo degli avvocati (*Provv.* 29 marzo 2001, in *Bollettino* n. 18, p. 20), ha confermato la linea interpretativa espressa in termini generali in precedenza (*Pareri* 30 giugno, 22 luglio e 4 agosto 1997, in *Bollettino* n. 1, p. 33, 40 e 46, emessi rispettivamente in relazione agli albi dei medici ed odontoiatri, degli ingegneri ed architetti e dei dottori commercialisti).

Si è ricordato, infatti, che la legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali ed alla conoscibilità degli atti ad essi connessi e che gli albi professionali sono destinati per la loro natura e funzione ad un regime di piena conoscibilità da parte di chiunque, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti.

Analoga indicazione è stata formulata con riguardo all'albo dei medici chirurghi (*Parere* del 24 luglio 2001), richiamando le norme che ne prevedono l'indifferenziata conoscibilità attraverso la stampa, la pubblicazione a cura di ciascun Ordine, nonché la trasmissione di una copia ad alcune amministrazioni pubbliche, anche al fine della affissione nelle prefetture (d.lg. C.p.S. n. 233/1946; d.P.R. n. 221/1950).

Con riguardo al profilo attinente al regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all'albo degli avvocati, il Garante ha inoltre rilevato che, in considerazione delle disposizioni sulle forme di pubblicità previste dalla normativa in materia (r.d.l. n. 1578/1933; r.d. n. 37/1934), i provvedimenti disciplinari menzionati si configurano quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità anche da parte di altri professionisti e di terzi. In riferimento a tale regime, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non si è ritenuto prevalente, nel caso esaminato, l'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare. L'Autorità ha comunque precisato che la menzione del provvedimento, che applica la misura deve essere pur sempre effettuata nel rispetto del principio di correttezza, esattezza e completezza dei dati fissato dall'art. 9 della legge n. 675/1996.

In considerazione, dunque, del regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari in esame deve ritenersi lecita la loro divulgazione tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dai Consigli dell'ordine, ricadendo del resto la stessa nell'ampia nozione di trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni di pensiero, comunque soggetta alla disciplina dettata dall'art. 25 della legge n. 675/1996.

Merita infine di essere ricordato, con particolare riferimento ai cd. "dati sensibili", che il Garante ha reiterato le autorizzazioni n. 4 e n. 6 in tema di trattamento di tali categorie di dati da parte dei liberi professionisti e degli investigatori privati, attesi i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate negli anni precedenti. Tali provvedimenti, che tengono conto delle modifiche alla legge n. 675/1996 nel frattempo intervenute ad opera del d.lg. n. 467/2001, nonché, in materia di esercizio della professione di avvocato, da parte del d.lg. n. 96/2001 e, infine, in materia di investigazioni difensive, dalla legge n. 397/2000, hanno efficacia fino al 30 giugno 2003.

## 32

## La raccolta di dati per finalità di difesa e di indagine difensiva

Le questioni connesse alla raccolta dei dati per l'esercizio del diritto di difesa, la cui liceità, con una rigorosa applicazione del principio di finalità, è riconosciuta e puntualmente regolamentata in più luoghi della disciplina vigente (artt. 10, comma 4; 12, comma 1, lett. *h*); 14, comma 1, lett. *e*); 20, comma 1, lett. *g*)), sono state ripetutamente affrontate – soprattutto in sede di risoluzione di ricorsi proposti ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 – specie in relazione a fattispecie afferenti l'attività svolta da agenzie investigative private.

In uno di questi casi il Garante ha rilevato la liceità del trattamento operato dal titolare per acquisire materiale probatorio utile al fine di contestare ad alcuni dipendenti eventuali infrazioni disciplinari, rilevando che, in ragione della particolarità delle mansioni svolte (nel caso di specie, trattavasi di addetti al servizio di esazione autostradale), era giustificato ricorrere ad investigatori privati.

Il trattamento posto in essere da questi ultimi, sia in relazione alle modalità utilizzate, sia in riferimento alla durata delle operazioni svolte, è stato del pari valutato come non eccedente rispetto allo scopo perseguito (*Prov. 21 novembre 2001*, in *Bollettino* n. 23, p. 98, nel quale si è richiamato il precedente *Prov. 9 novembre 2000*); analoghe considerazioni sono state svolte nell'ambito di altra vicenda, relativa ad un procedimento di separazione personale (*Prov. 28 febbraio 2002*).

In un altro caso (*Prov. 19 febbraio 2002*, in *Bollettino* n. 25, p. 17), concernente l'asserita violazione di un patto di non concorrenza, il Garante, riconosciuto che il riferimento normativo (art. 10, comma 4, l. 675/1996) alla "sede giudiziaria" presso la quale far valere un diritto è tale da ricomprendere anche il procedimento arbitrale rituale (instaurato dalla società titolare nei confronti dell'interessato e nell'ambito del quale i dati raccolti erano stati depositati), ha rilevato che alcuni dati personali erano stati acquisiti direttamente presso l'interessato, mediante ascolto, registrazione o intercettazione effettuati a cura di un istituto investigativo, sancendo che tali modalità di raccolta si pongono in violazione con l'obbligo di informare l'interessato. Obbligo, quest'ultimo, che opera quando i dati sono acquisiti direttamente dalla persona fisica che li fornisce, come prescritto dall'art. 10, comma 1, legge n. 675/1996. Ciò in armonia con le disposizioni della successiva legge n. 397/2000 sulle indagini difensive, la quale, in riferimento all'investigazione privata collegata alla difesa penale, prevede l'obbligo dell'investigatore di avvertire le persone con cui si instaura il colloquio (art. 391-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 11 della legge n. 397/2000).

In considerazione della rilevata illiceità, il Garante ha quindi disposto sia nei confronti della agenzia investigativa, sia della società committente il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati raccolti.

Infine, rispondendo ad un quesito formulato da una società (*Parere 15 gennaio 2001*), è stato precisato che la comunicazione a studi legali esterni alla struttura aziendale di dati relativi a terzi (clienti, fornitori, dipendenti ed altri) è consentita, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi dei già citati artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, se finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria, anche nella fase prodromica all'eventuale inizio di un procedimento, per il periodo strettamente necessario al perseguimento di tale finalità.

## 33

## I codici deontologici

I codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati da parte dei difensori e degli investigatori privati, la cui adozione è stata promossa dal Garante in data 10 febbraio 2000, sono in avanzata fase di redazione e dovrebbero trovare compiuta realizzazione nell'arco del 2002, in coincidenza con la emanazione da parte del Governo del testo unico.

La predisposizione di detti codici è destinata ad inserirsi nel più vasto ambito di attività del Garante delineato dal recente d.lg. n. 467/2001, con il quale (art. 20, comma 1) è stato attribuito al Garante il compito di promuovere, entro il 30 giugno 2002, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati nell'art. 20, comma 2, del citato decreto.

Merita di essere nuovamente segnalato che il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (previsione che induce a qualificare tali atti quali fonti normative atipiche, di rango secondario) e che, sempre secondo l'art. 20 del d.lg. n. 467/2001, tali codici saranno pubblicati, a cura del Garante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e andranno riportati in allegato al testo unico.

# Settore del credito, finanziario ed assicurativo

## 34

### Profili generali

Cresce l'attenzione rivolta dai cittadini nei confronti della raccolta, dell'utilizzazione e della circolazione dei dati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Nonostante i rilevanti sforzi organizzativi ed economici compiuti in questi settori per l'attuazione delle complesse regole poste a tutela delle informazioni di carattere personale, esistono ancora diversi, delicati aspetti che necessitano di essere "messi a fuoco" e che, anche per l'assenza di specifiche disposizioni, determinano la diffusione di prassi non corrette o disomogenee tra i singoli operatori, da un lato, e un largo contenzioso con la clientela, dall'altro.

È infatti in aumento il numero di istanze, segnalazioni, reclami, ricorsi e quesiti rispetto ad alcune particolari attività creditizie ed assicurative che, nella relazione dello scorso anno, sono state definite come filoni "patologici" per i loro riflessi in materia di *privacy* e per la loro incidenza nella vita quotidiana di qualsiasi individuo (v. la *Relazione 2000*, p. 48).

Con riferimento al settore delle assicurazioni, rimangono anzitutto sul tappeto alcuni problemi interpretativi legati all'accesso, da parte di clienti o di terzi danneggiati, a perizie medico-legali predisposte dai medici di fiducia delle compagnie assicurative, in relazione a richieste di risarcimento dei danni ed alla liquidazione dei sinistri (sia per le assicurazioni auto, sia per le polizze sanitarie). Nel paragrafo successivo verranno descritte le pronunce più significative dell'Autorità su tale argomento. In proposito, occorre però rilevare sin d'ora che alcuni giudici di merito, a differenza del Garante, sono a volte propensi a non considerare come dati personali degli assicurati le informazioni riportate nell'ambito delle valutazioni sanitarie espresse su questi ultimi da consulenti delle società di assicurazioni (sulla questione si attende un primo pronunciamento della Corte di cassazione).

Sempre in rapporto al settore assicurativo, vanno segnalate le questioni applicative connesse all'ormai prossima entrata in funzione della banca dati dei sinistri automobilistici gestita dall'Isvap per la lotta contro le frodi assicurative (anche questo argomento sarà oggetto di approfondimento in un ulteriore paragrafo).

L'altro fronte "patologico" riguarda poi le attività di acquisizione, trattamento e messa a disposizione nei circuiti bancari e finanziari delle informazioni sui finanziamenti erogati ai cittadini. Come si vedrà in seguito, si tratta di attività svolte, oltre che dalla Banca d'Italia, da società private che gestiscono sistemi informativi centralizzati di rilevazione dei rischi creditizi, le cd. "centrali rischi", strumenti di tutela preventiva del credito ritenuti essenziali per lo sviluppo delle forme di credito al consumo. Su questo fronte, il recente decreto legislativo 467/2001 ha previsto di rinviare direttamente all'autoregolamentazione degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori, seppur con il vaglio del Garante, la definizione di puntuali ed omogenee disposizioni per il rispetto dei principi sulla protezione dei dati relativi ai rapporti di finanziamento, alla puntualità nei pagamenti ed all'affidabilità dei clienti interessati.

Risulta, poi, confermato il dato, già indicato nella relazione 2000, del tendenziale, progressivo aumento delle segnalazioni e delle istanze presentate dai clienti degli istituti di credito contro le violazioni delle norme poste a tutela della riservatezza nei rapporti bancari, relativamente alla divulgazione a persone estranee di informazioni su proprie operazioni, conti od investimenti. In proposito, sono stati assunti alcuni provvedimenti che forniscono chiarimenti in materia di segreto bancario, individuando criteri utili per la determinazione dei comportamenti leciti nell'uso e nella divulgazione dei dati da parte dei dipendenti delle banche che garantiscano sia il cittadino, sia l'impresa bancaria. Tali principi potrebbero essere ripresi nell'ambito del rafforzamento del dovere di riserbo degli impiegati bancari o della predisposizione di apposite regole di condotta sulla protezione dei dati personali da parte degli istituti di credito e finanziari, alla luce del provvedimento del 10 febbraio 2000 per la promozione della sottoscrizione di codici di buona condotta in diversi settori (v. rispettivamente *Relazione 2000*, p. 49 e *Relazione 1999*, p. 223).

In particolare (*Prov. 23 maggio 2001*, richiamato nella *Relazione 2000* e pubblicato in *Bollettino* n. 20, p.



30), è stata ritenuta fondata la segnalazione del cliente di una banca il cui dipendente aveva divulgato dati su rapporti di conto corrente e di deposito titoli ad un legale esterno il quale, a sua volta, li aveva utilizzati in una controversia tra il cliente ed un terzo (si trattava, in concreto, di una causa tra ex coniugi relativa all'aumento dell'assegno di divorzio). In tale provvedimento, è stato evidenziato che la disposizione della legge 675/1996 la quale permette di comunicare dati personali senza il consenso dell'interessato, qualora ciò sia necessario per la difesa di un diritto in sede giudiziaria (nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale: art. 20, comma 1, lett. g), attribuisce al titolare del trattamento solo una facoltà di divulgare i dati all'esterno.

Per gli istituti di credito esiste tuttavia l'obbligo del cd. segreto bancario che è presupposto, o richiamato, da diverse normative in materia fiscale o tributaria e che viene comunemente configurato come connaturato al rapporto banca-cliente in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, trovando riscontro anche negli usi e nelle consuetudini bancarie (nonché negli impegni che gli istituti di credito assumono nei confronti della clientela allorché dichiarano di rispettare le regole di comportamento indicate dalla relativa associazione di categoria, anche per ciò che attiene alla riservatezza nella raccolta e nel trattamento delle informazioni sui clienti).

Al di fuori di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati, gli istituti di credito ed il relativo personale sono di regola tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative ai propri clienti e a non divulgarle a soggetti esterni, a meno che tali soggetti abbiano il diritto di ottenerle o, comunque, il potere di conoscerle in base a specifiche disposizioni normative o contrattuali. Ne deriva che una comunicazione di informazioni sui conti dei clienti effettuata in violazione del descritto impegno al riserbo nello svolgimento del rapporto bancario risulta contraria ai principi di liceità e correttezza sanciti dall'articolo 9 della legge n. 675/1996.

Con una successiva deliberazione (adottata il 27 giugno 2001), è stata invece dichiarata l'infondatezza di un'altra segnalazione presentata da un cliente di un istituto bancario che aveva divulgato dati relativi ai rapporti di conto corrente di quest'ultimo nell'ambito della controversia giudiziaria concernente l'attività professionale dallo stesso precedentemente svolta per il medesimo istituto. In questo caso è stato ribadito che l'istituto di credito può comunicare informazioni relative ai rapporti di conto corrente quando tale comunicazione sia effettuata in sede giudiziaria per tutelare i propri diritti nelle controversie con i clienti interessati, non assumendo valore ostativo, in questa ipotesi, l'impegno di riservatezza assunto nei confronti della clientela in relazione ai servizi prestati, che non può tradursi in un vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa banca e in un limite all'esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti. Il cliente non può difatti pretendere dalla banca un comportamento che si risolva in una lesione dei propri interessi giuridicamente rilevanti e del proprio diritto di difesa, in contrasto con lo stesso principio di solidarietà che impronta i richiamati doveri di correttezza nei rapporti obbligatori.

Ulteriore fonte di intensa attività, come già accennato nella scorsa relazione annuale, è risultato l'esame delle istanze presentate da diverse società in relazione alle modalità alternative di informativa ai clienti interessati, utilizzabili in relazione a complesse operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

A seguito del provvedimento di carattere generale adottato il 4 aprile 2001 (pubblicato in *Bollettino* n. 19, p. 20), le società cessionarie di crediti sono state autorizzate a fornire l'informativa agli interessati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, attraverso modalità sostanzialmente analoghe a quelle previste dal testo unico in materia bancaria e finanziaria (che appunto prevede tale forma di pubblicazione per rendere note le cessioni in blocco di rapporti giuridici: v. la *Relazione 2000*, p. 48), mediante la messa a disposizione dell'informativa nelle filiali e negli uffici delle società cessionarie, nonché con la sua pubblicazione su almeno due quotidiani nazionali ed uno locale (nel luogo in cui sono insediate le filiali che hanno intrattenuto il maggior numero di rapporti con i clienti interessati).

In tale provvedimento, si è altresì precisato che l'autorizzazione si intende automaticamente concessa anche per le altre società che ne abbiano fatto richiesta, trovandosi nelle medesime condizioni, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle istanze senza che il Garante abbia chiesto chiarimenti o comunicato il rigetto. E, in verità, anche nei primi mesi del 2002, è stata effettuata un'attività di monitoraggio delle frequenti richieste presentate da società che pur rientrano nell'ambito di applicazione del citato provvedimento e che sono tenute ad inviare i modelli informativi predisposti. In diversi casi, però, alcuni operatori hanno avanzato quesiti ed istanze per otte-

nere un'ulteriore semplificazione degli adempimenti o hanno sottoposto al vaglio dell'Ufficio operazioni di cartolarizzazione o di cessione in blocco di crediti che si svolgono secondo norme e con formalità differenti da quelle individuate dal testo unico bancario.

Per queste ipotesi, il Garante dovrà a breve pronunciarsi per fornire ulteriori, opportune indicazioni di carattere generale, in modo anche da far diminuire o cessare l'afflusso di tale tipologia di richieste.

In relazione alla semplificazione degli adempimenti per la tutela della *privacy* nel settore bancario e finanziario, va da ultimo sottolineata anche in questa sede l'importanza delle recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 467/2001, soprattutto per ciò che attiene alla previsione di nuovi casi di esclusione del consenso anche per operazioni di comunicazione di dati personali strumentali all'esecuzione di obblighi contrattuali. Ciò dovrebbe comportare una definitiva risoluzione dell'annoso problema della mancata restituzione da parte di diversi clienti dei moduli che gli istituti di credito avevano inviato anche alla clientela acquisita prima dell'entrata in vigore della legge n. 675/1996, allo scopo di legittimare ordinarie attività connesse all'esecuzione di servizi bancari o comunque di prestazioni contrattuali, per le quali risulta indispensabile comunicare i dati ad altre banche, istituti finanziari o società che collaborano con i medesimi istituti.

I rilevanti riflessi delle recenti modifiche sui settori in esame, anche per quanto riguarda la modulistica distribuita dagli operatori, potranno essere meglio valutati anche sulla base della complessiva attività cui dovrà attendere il Garante nei prossimi mesi, con riferimento non solo ai nuovi presupposti equipollenti al consenso ed all'attuazione del principio del cd. bilanciamento di interessi, ma anche all'individuazione di accorgimenti specifici per i trattamenti di dati particolari e all'esercizio dei poteri di verifica preliminare di determinate utilizzazioni delle informazioni.

## 35

## Perizie medico-legali

Nel corso del 2001, gli approfondimenti dell'Autorità sulla definizione di dato personale e la Raccomandazione sui dati valutativi dei dipendenti del Gruppo dei Garanti europei (v. *Relazione 2000*, p. 49), hanno contribuito ad un diverso atteggiamento delle compagnie di assicurazione, con riguardo alle istanze avanzate dall'interessato ai sensi dell'art. 13 l. n. 675/1996, volte a conoscere le informazioni a carattere personale contenute nei documenti redatti dal medico fiduciario delle società assicurative a seguito di un sinistro (cd. perizie-medico-legali).

In considerazione di ciò, nel documento predisposto dal medico fiduciario delle diverse compagnie di assicurazioni, compaiono accanto ai dati personali dell'interessato, quali ad esempio i dati anagrafici o le lesioni riportate, anche valutazioni che sono frutto di un giudizio del professionista che ha visitato l'interessato o ha esaminato la relativa documentazione. La posizione espressa ha come finalità principale quella di riconoscere all'interessato il diritto di accedere anche a questo genere di dati personali che lo riguardano, benché contenuti anche all'interno di valutazioni espresse dal medico autore della perizia o dalla società di assicurazione (*Prov. 3 maggio 2001*, in *Bollettino* n. 20, p. 17).

La visita eseguita dal medico delle società ha fra i propri scopi anche quello di verificare l'effettivo nesso di causalità fra il sinistro e le conseguenze riportate, specie a fini risarcitori. Nel documento è a volte indicata anche la "strategia" che la società dovrebbe seguire per contrastare un eventuale intento fraudolento dell'interessato, evidenziandosi anche eventuali suggerimenti sulla condotta processuale da privilegiare, che quest'ultimo non ha il diritto di conoscere ai sensi della legge n. 675/1996, fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 sull'accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.

Questo quadro complessivo è supportato dalla *Raccomandazione sui dati valutativi dei dipendenti*, approvata il 22 marzo 2001 dal Gruppo dei Garanti europei, dalla quale emerge conferma che devono essere considerati dati personali anche quelli presenti in giudizi o valutazioni sintetizzate attraverso un punteggio o una classifica, ovvero espressi attraverso criteri valutativi.

Sembra in ogni caso consolidato, al contempo, l'orientamento fondato sull'art. 14, comma 1, lett. e), della legge 675/1996 che consente ai titolari di trattamento di poter differire temporaneamente l'accesso ai dati contenuti nelle perizie, limitatamente al periodo in cui potrebbe derivare, negli stessi, un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; l'Autorità si è nuovamente espressa sull'argomento chiarendo che è, tuttavia, necessario dimostrare l'effettiva esistenza del pregiudizio, con una valutazione da condurre caso per caso (*Prov. 4 aprile 2001*, in *Bollettino* n. 19, p. 15; *Prov. ti 3 e 8 maggio 2001*, in *Bollettino* n. 20, p. 13 e 17).

In alcune occasioni, è stata infatti riscontrata la sola deduzione da parte delle società di assicurazioni dell'esistenza di una possibile, futura controversia, senza che fosse prospettato alcun elemento o circostanza che permettesse di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. In tali casi, quindi, è stato riconosciuto il diritto dell'interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia.

È infine opportuno segnalare che, modificando alcune disposizioni della legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il legislatore ha previsto l'introduzione di tempi certi per la consegna all'interessato di tutta la documentazione relativa al sinistro (art. 12-ter della legge citata come modificato dall'art. 5, l. n. 57/2001), comprese le eventuali perizie redatte dal medico di fiducia della società di assicurazione.

## 36

Raccolte di dati in ambito assicurativo  
e banca dati Isvap

Come già accennato, oltre alle descritte questioni legate al tema dell'accesso alle perizie medico-legali, va segnalato, come tema rilevante per i riflessi nella sfera personale e privata di ogni cittadino, il problema dell'applicazione delle disposizioni sulla tutela dei dati personali nei confronti della banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia, recentemente istituita presso l'Isvap per rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti in tale settore (ai sensi dell'art. 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, l. 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche).

In tale banca dati, come già evidenziato nella scorsa relazione annuale (v. *Relazione 2000*, p. 52), andrà infatti a confluire un'ingente mole di informazioni sui sinistri stradali per i quali pervenga denuncia o richiesta di risarcimento alle società assicurative. Queste ultime potranno avere accesso alla banca dati, come altri soggetti, per effettuare le necessarie verifiche volte a prevenire comportamenti illeciti, come truffe o frodi.

Nel corso di questi ultimi mesi, è stata avviata una positiva attività di collaborazione istituzionale con il predetto Istituto che è in procinto di adottare un provvedimento attuativo per la definizione delle procedure e delle modalità di funzionamento della predetta banca dati. In questa sede potranno essere quindi valutati alcuni delicati profili concernenti la raccolta, il trattamento e la circolazione delle informazioni a carattere personale, con l'indicazione di specifiche misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati. In primo luogo, è in corso un attento esame della pertinenza e dell'essenzialità dei dati che dovranno essere registrati nella banca dati e dei tempi relativi alla loro conservazione. In secondo luogo, occorre delimitare puntualmente l'ambito dei soggetti pubblici (organi ed uffici giudiziari) e privati (compagnie di assicurazione) che potranno avervi accesso, con l'individuazione dei limiti e delle forme di consultazione e successiva utilizzazione delle informazioni, con la predisposizione di idonee misure di sicurezza e la previsione di agevoli modalità di esercizio dei diritti di accesso da parte delle persone interessate.

Continua poi l'attività di collaborazione con la competente associazione di categoria per lo studio e l'adozione di modelli semplificati per l'informativa ed il consenso, che tengano conto della particolarità e della complessità dei trattamenti di dati personali, anche sanitari, svolti in ambito assicurativo (dalle medesime compagnie di assicurazioni, dagli agenti o dalla variegata rete di intermediari assicurativi, dai periti, dai legali, dalle autofficine, ecc.). Come già accennato con riferimento alle banche, è evidente che tale modulistica potrà essere ora rivista alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dal d.lg. n. 467/2001, soprattutto per ciò che attiene ai casi di esclusione del consenso per il trattamento di dati personali "comuni".

Minori, invece, sono state le novità previste per la raccolta e l'utilizzazione di dati relativi alla salute di clienti o terzi, proprie di alcune attività assicurative (in caso, ad esempio, di polizze infortuni o sanitarie oppure di procedimenti di risarcimento dei danni a persone fisiche). Per i trattamenti di tali dati sensibili, le compagnie continuano a far riferimento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali che sono state recentemente rinnovate con alcune modifiche (cfr. le autorizzazioni nn. 2 e 5 del 2002, in allegato).

## 37

## Centrali rischi

Anche quest'anno sono pervenuti numerosi ricorsi, reclami ed istanze riguardanti il trattamento di dati personali svolto da società che gestiscono sistemi di rilevazione dei rischi creditizi per finalità di tutela nell'erogazione dei finanziamenti da parte di istituti di credito e finanziari, confermando così il fenomeno, già rilevato negli anni scorsi, del progressivo aumento del contenzioso relativo alle attività delle cd. centrali rischi.

In queste banche dati, messe a disposizione di circuiti bancari o finanziari, sono registrate informazioni analitiche sui finanziamenti rilasciati a cittadini ed imprese, in modo da permettere agli operatori del settore di valutare la posizione complessiva ed il pregresso comportamento (il cd. merito creditizio) di coloro che richiedono un prestito o un mutuo.

Nelle centrali rischi possono essere riportate informazioni di tipo positivo e negativo con la segnalazione, ad esempio, sia del regolare svolgimento di un rapporto di finanziamento o della sua anticipata estinzione, sia della morosità nella restituzione dei ratei in scadenza, degli altri inadempimenti contrattuali e delle sofferenze.

La rilevazione preventiva del rischio creditizio è collegata ai sistemi di credito al consumo, e in particolare ai finanziamenti connessi all'acquisto di beni, servizi e prestazioni presso società, banche ed esercizi commerciali.

È evidente, quindi, l'impatto dei trattamenti di dati svolti nell'ambito dei predetti sistemi informativi nei riguardi della sfera privata di consumatori che, spesso, lamentano un ingiustificato inserimento o mantenimento del loro nominativo nelle banche dati delle centrali rischi o un'erronea indicazione di informazioni che li riguardano, con conseguente difficoltà ad accedere ad altre forme di finanziamento ed altri effetti negativi riflessi nella vita sociale e professionale.

Come è noto, in Italia esistono diverse centrali rischi gestite da soggetti privati e, in ambito pubblico, dalla Banca d'Italia. In quest'ultima sono censiti tutti i finanziamenti di importo minimo già pari al valore di L. 150.000.000 e i crediti in sofferenza, che devono essere segnalati a prescindere dall'importo (sono escluse le sofferenze fino a L. 500.000).

Nel corso del 2001, pur essendo pervenute diverse segnalazioni, non sono stati molti i casi affrontati in relazione a tale centrale rischi, in considerazione della specifica disciplina di settore (in base alle disposizioni del t.u. bancario, è previsto l'obbligo, per gli intermediari, della tempestiva segnalazione dei finanziamenti oltre la soglia prevista e delle posizioni di indebitamento) e del particolare assetto previsto dalla legge n. 675/1996 per i soggetti pubblici il quale esclude, come confermato da pronunce di questa Autorità, la necessità di acquisire il consenso degli interessati per il trattamento di dati (v. anche *Prov. 10 aprile 2001*, in *Bollettino* n. 19, p. 26) e prevede una preclusione a proposito della centrale rischi di Banca d'Italia all'esercizio dei diritti di accesso ai dati da parte degli interessati (v. *Relazione 1999*, p. 51).

Al riguardo, si è ribadito in un recente provvedimento che la segnalazione della sofferenza di un cliente deve essere trasmessa alla centrale rischi a prescindere dall'ammontare del debito e che, nel caso specifico, essendo in corso un contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la segnalazione era stata effettuata in conformità alla specifica normativa di riferimento che obbliga gli istituti di credito alla comunicazione dei dati dei soggetti con i quali è in atto un procedimento giudiziario relativo a finanziamenti ottenuti (*Prov. 17 ottobre 2001*, in *Bollettino* n. 23, p. 29).

Va poi ricordato che, accanto alla centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia, è stato istituito di recente un archivio per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ovvero inferiore a L. 150.000.000 e superiore a L. 60.000.000, con esclusione dei crediti in sofferenza. Come già evidenziato lo scorso anno (v.

*Relazione 2000*, par. 41, p. 52), la gestione di questo sistema di rilevazione del rischio creditizio, pur essendo emanazione del sistema pubblico, è stata affidata ad una società privata, la Società interbancaria per l'automazione "S.I.A. S.p.a.", ed è soggetta solo in parte alla disciplina prevista per la Banca d'Italia (le banche e gli intermediari finanziari hanno, infatti, l'obbligo di comunicare i dati relativi alle esposizioni creditizie, non dovendo richiedere il consenso dei clienti interessati, ma questi ultimi possono esercitare pienamente i diritti previsti dalla legge n. 675/1996).

Vi sono poi diversi sistemi di rilevazione del rischio creditizio gestiti da società o enti privati, cui banche ed istituti finanziari aderiscono volontariamente fornendo, a loro volta, informazioni sui rapporti di finanziamento intrattenuti con la clientela. La maggior parte delle contestazioni riguarda tali sistemi, nei cui confronti i cittadini fanno, ormai, uso frequente degli strumenti di difesa indicati dalla legge sulla *privacy*, avanzando spesso richieste di accesso, rettifica o cancellazione dei dati.

Vari sono i profili messi in luce dalle numerose istanze e segnalazioni pervenute: dalle formule di informativa e consenso inserite nella modulistica utilizzata per la richiesta di finanziamento alla tempestività dei riscontri forniti alle richieste degli interessati, alle modalità di registrazione dei dati, ai tempi della loro conservazione.

Soprattutto in seguito a ricorsi, sono stati adottati diversi provvedimenti nei quali è stato ribadito l'obbligo per le centrali rischi private di dare immediato riscontro alle istanze formulate dagli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (*Provv.* 29 marzo 2001) e di rispettare i principi di correttezza nel trattamento dei dati dei clienti, soprattutto riguardo alla tempestività nella rettifica e nell'aggiornamento dei dati comunicati. In un caso particolare, poiché la centrale rischi aveva provveduto a rettificare i dati inesatti solo a seguito dell'intervento del Garante (essendo rimasta inevasa la richiesta di accesso ai dati avanzata dall'interessato direttamente alla società), l'Autorità, pur ritenendo di non dare ulteriore corso al procedimento, ha tuttavia disposto a carico della società la rifusione delle spese e dei diritti del procedimento a causa della tardiva correzione di dati (*Provv.* 28 novembre 2001).

In un altro provvedimento, è stato evidenziato che il periodo di conservazione dei dati nella centrale rischi stabilito da alcune società (cinque anni dalla data di estinzione del contratto di finanziamento) può risultare, in alcuni casi, eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, in quanto, ad esempio, il finanziamento è stato estinto anticipatamente senza alcuna pendenza o debito residuo.

La prolungata utilizzazione dei dati anche dopo l'estinzione del contratto è da ritenersi in questi casi eccessiva anche in considerazione del fatto che i dati sono inseriti in banche dati consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti e che tutto ciò può comportare un grave pregiudizio per l'interessato e le sue attività economico-professionali (*Provv.* 27 dicembre 2001, in *Bollettino* n. 23, p. 77).

Il Garante ha altresì avuto modo di precisare, in un recente provvedimento (*Provv.* 7 febbraio 2002, in *Bollettino* n. 25, p. 14), che i dati relativi ai protesti cambiari contenuti in banche dati private devono essere trattati conformemente alle nuove disposizioni dettate dalla legge 18 agosto 2000, n. 235 e dal regolamento approvato con d.m. 9 agosto 2000, n. 316 in materia di cancellazione dal registro informatico dei protesti. La nuova normativa, infatti, incide sulla disciplina relativa alla conservazione nel tempo dei dati, prevedendo che nei casi accertati di pagamento successivo al protesto o di illegittima o erronea levata del protesto stesso, nonché nella ipotesi di riabilitazione e pagamento non tempestivo, si debba procedere alla cancellazione dal registro dei protesti il quale deve essere a sua volta tenuto osservando modalità idonee ad assicurare "completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale".

Le finalità della nuova disciplina non possono essere quindi eluse dai soggetti che gestiscono "banche dati o archivi paralleli di analogo contenuto, nei quali siano riportate informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui, in rapporto alle finalità perseguite, non sia giustificato l'ulteriore trattamento, anche in caso di eventuale prestazione del consenso da parte dell'interessato (art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 675/96". Nel caso che ha provocato la pronuncia del Garante la centrale rischi aveva invece conservato i dati relativi ad un protesto elevato nel 1997, nonostante l'avvenuta cancellazione effettuata dalla camera di commercio a seguito dell'intervenuta riabilitazione.

I problemi in esame hanno assunto proporzioni a tal punto rilevanti, che si è ritenuto necessario avviare

un'indagine approfondita sul tema delle centrali rischi private, in modo da individuare criteri e procedure omogenee tra gli operatori del settore in relazione al trattamento dei dati relativi ai rapporti di finanziamento. A tal fine, l'Ufficio ha tenuto recentemente anche alcuni incontri con esponenti di centrali rischi private e di associazioni di categoria in ambito finanziario così da poter valutare meglio le possibili indicazioni da fornire per la corretta attuazione delle norme sulla tutela dei dati personali da parte degli operatori del settore e per l'eliminazione di larga parte del contenzioso esistente con gli interessati.

Va, infine, evidenziata l'importanza che le modifiche apportate dal d.lg. n. 467/2001 avranno anche per le attività delle centrali rischi, in considerazione dei nuovi casi di esclusione del consenso, dei maggiori poteri riconosciuti all'Autorità e soprattutto riguardo alla promozione (entro il 30 giugno 2002) di un codice deontologico relativo al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi gestiti dalle centrali rischi private, ai fini di concessione di crediti al consumo o relativi alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti da parte degli interessati (art. 20, comma 2, lett. e), d. lg. n. 467/2001).

38

## Anagrafe degli assegni bancari e postali

Nel novembre 2001 è entrato in vigore il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (adottato dal Ministro della giustizia con decreto 7 novembre 2001, n. 458), istituito presso la Banca d'Italia nel quadro degli interventi di depenalizzazione dei reati minori previsti dal d.lg. n. 507/1999 (che ha modificato diverse disposizioni della disciplina sanzionatoria in materia di assegni bancari, ex l. 15 dicembre 1990, n. 386).

Tale archivio, che risponde alla finalità di interesse generale di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, viene alimentato da soggetti pubblici (autorità giudiziaria e prefetti) e privati (banche, uffici postali, società emittenti carte di credito) tenuti a trasmettere i provvedimenti adottati o le segnalazioni rilevanti ai fini dell'archivio (riguardanti, ad esempio, sanzioni amministrative o penali irrogate, revoche dell'autorizzazione ad emettere assegni, moduli di assegni sottratti, smarriti, non restituiti o bloccati, carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte); questi stessi soggetti sono abilitati alla consultazione della banca dati così costituita ed interessati all'individuazione di situazioni anomale od irregolari, anche rispetto alla propria clientela.

Come ricordato nella relazione dello scorso anno (cfr. *Relazione 2000*, p. 53), nel predetto regolamento sono state recepite diverse osservazioni formulate dall'Autorità, consultata preventivamente nell'ambito dei rapporti di proficua collaborazione istituzionale con la Banca d'Italia ed il Ministero della giustizia, con particolare riguardo alla durata delle iscrizioni dei dati in archivio ed alle modalità di esercizio dei diritti di accesso ai dati da parte delle persone interessate.

Tale attività di collaborazione è continuata, più recentemente, con la Banca d'Italia in relazione alla predisposizione da parte di quest'ultima del distinto regolamento per disciplinare le modalità e le procedure relative alle attività previste dal richiamato regolamento ministeriale con particolare riguardo alla trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio (nonché alla determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte dei soggetti privati abilitati).

Anche nel regolamento emanato dal Governatore della Banca d'Italia il 29 gennaio 2002, sono state recepite varie indicazioni fornite dall'Autorità, soprattutto per ciò che attiene all'eliminazione, alle scadenze pre-stabilite dal citato regolamento ministeriale (art. 10), dei dati sia identificativi personali, sia non nominativi (ma che potrebbero permettere di risalire all'identità delle persone interessate, come, ad esempio, le coordinate di un assegno o di un modulo di assegni) iscritti nell'archivio.